



LA COSTITUZIONE TRA DIRITTI E DOVERI. IL CONTRIBUTO DI GUIDO GONELLA*

di Costanza Ciscato**

SOMMARIO: 1. Un contributo di orientamento programmatico nel quadro delle premesse costituzionali. - 2. “Vitalità e decadenza delle costituzioni”. - 3. “Il programma della Democrazia cristiana per la nuova Costituzione”. - 4. “Luci e ombre delle esperienze costituzionali”.

1. Un contributo di orientamento programmatico nel quadro delle premesse costituzionali

Guido Gonella fu uno dei protagonisti della storia politica italiana, in un’epoca di crisi e di rinnovamento. Nella memoria culturale del nostro Paese, il suo nome è legato alle vicende istituzionali che ne testimoniano la partecipazione, come uomo di ispirazione cattolica, alla realizzazione post-bellica di un nuovo modello di Stato democratico, con numerosi e prestigiosi incarichi, tra i quali quello di membro della Consulta Nazionale e dell’Assemblea Costituente.

Sebbene, seguendone la ricostruzione biografica curata da Giorgio Campanini¹, il diretto contributo gonelliano alla stesura della Carta costituzionale sia da ritenersi limitato, essendo intervenuta - proprio agli inizi dei lavori preparatori della nuova costituzione - la nomina a ministro della Pubblica Istruzione, è ragionevole domandarsi, come suggerisce Giuseppe Dalla Torre, se il politico veronese non abbia avuto, indirettamente, nella fase più remota di preparazione del testo costituzionale, una influenza ben più profonda di quel che a prima vista sarebbe dato credere². Le parole stesse di Gonella sembrerebbero del resto indurre a quest’ipotesi di lettura.

* Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

**Ricercatore di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Padova.

¹ Cfr. G. CAMPANINI, s. v. *Gonella, Guido*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LVII (2001), 666-670. Del medesimo avviso anche S. TRAMONTIN, *La Democrazia Cristiana veneta e l’Assemblea Costituente*, in G. ROSSINI (a cura di), *Democrazia cristiana e costituente nella società del dopoguerra. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*. Atti del convegno di studio tenuto a Milano il 26-28 gennaio 1975, vol. I: *Le origini del progetto democratico cristiano*, Roma, Cinque lune, 1980, 381.

² Cfr. G. DALLA TORRE, *Guido Gonella e le origini della costituzione*, Roma, Aracne, 2009, 27 ss.

Non si comprende la Costituzione - scrive egli, infatti - se non si considerano le iniziative prese dal Governo dopo la liberazione di Roma, dalla Consulta Nazionale all'Assemblea Costituente³.

L'interrogativo appare non privo di interesse, in ordine non solo al problema del suo personale apporto al "costituzionalismo", inteso, secondo le prospettive di ricerca delineate da Nicola Antonetti, come «la premessa di una Costituzione», la quale include «quegli elementi culturali e filosofici, oltreché politici e giuridici, che attraverso un processo di integrazione o di esclusione vanno a definire la scrittura costituzionale»⁴; ma anche in relazione alla questione, più generale, dell'effettivo apporto dato dalle varie componenti culturali del mondo cattolico all'elaborazione di tale testo, nell'ambito dunque di un'opera di riconsiderazione e di rivalutazione del giudizio storico diffuso, secondo cui il contributo dei democratici cristiani alla stesura della Carta costituzionale sia stata opera prevalente, se non addirittura esclusiva, dei maggiori esponenti del gruppo che si formò attorno alla rivista *Cronache sociali*, ossia dei cosiddetti "professorini"⁵.

Dell'attività di orientamento programmatico svolta dal filosofo del diritto scaligero restano tre documenti particolarmente illuminanti per l'analisi dell'esperienza costituzionale, a cui l'Italia fu condotta, - secondo il suo giudizio - come ad un «grande porto»⁶, per merito di De Gasperi e della Democrazia cristiana⁷. Oltre ad alcuni articoli pubblicati sul quotidiano *Il Popolo*⁸, di cui Gonella ebbe la direzione dal 1944 al 1946, ci riferiamo, cioè, anzitutto alla relazione intitolata *Vitalità e decadenza delle costituzioni*, che egli pronunciò in occasione della XIX Settimana Sociale dei cattolici d'Italia, tenutasi a Firenze dal 22 al 28 ottobre 1945 e alla più nota relazione introduttiva, *Il programma della Democrazia cristiana per la nuova*

³ G. GONELLA, *Luci e ombre delle esperienze costituzionali*, Firenze, Le Monnier, 1978, 5. Per la ricostruzione delle vicende politiche italiane dal giorno della liberazione di Roma, da parte delle truppe alleate, il 4 giugno 1944, sino alla Costituente, si può rinviare a F. MALGERI, *Il contesto politico*, in N. ANTONETTI - U. DE SIERVO - F. MALGERI (a cura di), *I cattolici democratici e la Costituzione*, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2017, 19-150, il quale, come riconosce Gabriele De Rosa, fotografa «i termini autentici del dramma storico che visse il nostro paese» (p. 9).

⁴ N. ANTONETTI, *I cattolici democratici e i problemi costituzionali (1943-1946)*, in *I cattolici democratici e la Costituzione*, cit., 154.

⁵ Cfr. sul punto G. CAMPANINI, *La lezione di Maritain e il gruppo di «Cronache sociali»*, in *Democrazia cristiana e costituente*, vol. I, cit., 367-368. La tesi secondo cui il contributo democristiano alla Costituente fu affidato a gruppi di giovani "professorini" mentre il partito era in modo prevalente impegnato sui problemi governativi è stata criticata, ad esempio, da U. DE SIERVO, *Il progetto democratico cristiano e le altre proposte: scelte e confronti costituzionali*, in *Democrazia cristiana e costituente*, vol. II: *Il progetto democratico cristiano e le altre proposte*, cit., 605-606.

⁶ G. GONELLA, *Dalla Liberazione alla costituente. Scritti pubblicati nel quotidiano "Il Popolo" negli anni 1944-1946*, presentazione di Giulio Andreotti introduzione di Benigno Zaccagnini, vol. III: *Repubblica e Costituente*, Roma, Cinque lune, 1980, 703.

⁷ Cfr. *ivi*, 758.

⁸ Si vedano, in particolare: *Referendum e costituente* (28.2.1946), *ivi*, 700-702; *Verso il rinnovamento costituzionale* (3.3.1946), *ivi*, 703-705; *La Francia blocca il progetto di nuova costituzione* (7.5.1946), *ivi*, 730-733; *Parole e preghiere per la Costituente* (21.5.1946), *ivi*, 737-739; *Giornata storica: Referendum e Costituente* (2.6.1946), *ivi*, 757-759; *Il Natale della costituente e le tre forze che la sorreggono* (26.6.1946), *ivi*, 770-772.

*Costituzione*⁹, che De Gasperi gli affidò di curare per il I Congresso nazionale della Dc¹⁰. Per un'indagine che intenda risalire negli anni, non può essere trascurato inoltre il saggio del 1978, *Luci e ombre delle esperienze costituzionali*, bilancio postumo di errori e lacune, compiuto nel trentesimo anniversario della Costituzione.

In questi documenti affiora un'impronta ben distinguibile, radicata nei fondamenti filosofico-giuridici che il professore veronese chiaramente espresse nelle riflessioni elaborate tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, risultato della meditazione dei classici, del pensiero di Tommaso d'Aquino, di Antonio Rosmini, e dell'interesse per il personalismo maritainiano e le teorie istituzionaliste che andavano allora affermandosi in Francia. Vi si possono cogliere, cioè, concetti e problemi oggetto di approfondimento di studio dopo il trasferimento a Roma, avvenuto nel 1928, ove presso l'Università "La Sapienza" aveva stabilito uno stretto rapporto di collaborazione con Giorgio Del Vecchio. Il periodo in particolare fra il 1932 e il 1938 era stato caratterizzato - accanto alla continuazione dell'attività pubblicistica su *Azione fucina* e sulla rivista *Studium* - da un intenso lavoro di ricerca scientifica, che si era espresso nel 1934 in una monografia su *La filosofia del diritto secondo Antonio Rosmini*, e in alcuni studi, tra i quali *La persona nella filosofia del diritto*, opera centrale della trilogia, pubblicata nel 1938, composta di altri due saggi, riguardanti rispettivamente la crisi del contrattualismo e la nozione filosofica di bene comune; temi che torneranno anche nelle acute annotazioni ai radiomessaggi natalizi di Pio XII del 1942 e del 1944, raccolte nei due volumi intitolati *Presupposti di un ordine internazionale* e *Principi di un ordine sociale*.

2. "Vitalità e decadenza delle costituzioni"

Per far emergere compiutamente il legame tra queste teorizzazioni e i documenti richiamati sarebbe necessaria una verifica analitica e puntuale, che va al di là dei (con)fini di questa nota, ma potranno bastare alcuni cenni per farlo balenare suggestivamente, benché non senza fondamento.

Letti con sguardo retrospettivo, capace di farne sbiadire la patina ideologica, o l'enfasi retorica, legate al momento e al contesto nel quale i contributi gonelliani elaborati tra il 1945 e il '46 si collocavano, se ne percepisce la valenza profonda, il richiamo limpido alle proposte scientifiche maturate, durante le fasi del passaggio dalla dittatura alla democrazia,

⁹ La relazione, stampata nel 1946 in opuscolo autonomo per i tipi dell'editore Seli, a Roma, ha avuto nel corso del tempo numerose ristampe. Le citazioni contenute in questa nota sono tratte da quella ora raccolta in *I cattolici democratici e la Costituzione*, vol. II, Bologna, il Mulino, 1998, 725-765.

¹⁰ Gonella ricorda brevemente i fatti che condussero all'assegnazione da parte di De Gasperi di tale incarico nell'introduzione a *L'influenza della DC sulla Costituzione*, Roma, DCspes, 1976, 9-10. A giudizio di R. RUFFILLI, *La formazione del progetto democratico cristiano nella società italiana dopo il fascismo*, in *Democrazia cristiana e costituente*, vol. I, cit., 90-91, l'attribuzione a Gonella del compito di illustrare, nel congresso della Dc, il programma costituzionale del partito, «si presenta funzionale alla ricerca da parte di De Gasperi di collegamenti sempre più saldi con le strutture ecclesiastiche e con le masse da esse organizzate, vincendo le riserve ed il "distacco" ancora serpeggiante nelle gerarchie nei confronti della Democrazia Cristiana e della nuova democrazia italiana. Al tempo stesso il ricorso a Gonella appare riconducibile anche alla volontà del segretario democristiano di valorizzare l'apporto del "giovani" e degli intellettuali dell'Azione cattolica, così da superare talune persistenti frizioni fra gli stessi e gli ex popolari».

in contrasto, da un lato, con l'ideologia e la realtà totalitaria, e in continuità, dall'altro, col solco tracciato dal pensiero cattolico liberale di area lombardo-veneta, contrassegnato, come è noto, nell'Ottocento, dall'incontro di due figure con radici culturali diverse: Alessandro Manzoni e Antonio Rosmini.

Allo studio del Roveretano¹¹, in particolare, Gonella si era dedicato, come ha riconosciuto Giovanni Ambrosetti¹², con “rigorosa passione”, tesa a illuminarne la figura di fautore di un rinnovamento cristiano della società, fondato nella rivendicazione della dignità della persona.

Sul raffronto tra il pensiero di Rosmini e s. Tommaso vertono inoltre le esercitazioni che egli propone, nell'anno accademico 1936-1937, agli studenti frequentanti il corso di Filosofia del diritto tenuto da Del Vecchio¹³, nelle quali sottolinea come il primo, benché considerato discepolo spirituale dell'Aquinate, si distingua per una difesa dell'individuo sconosciuta al Maestro domenicano.

E i riflessi in particolare della concezione, racchiusa nella nota definizione rosminiana, secondo la quale «la persona dell'uomo è il diritto umano sussistente: quindi anco l'essenza del diritto»¹⁴, motivo ispiratore e cardine della prospettiva giusfilosofica gonelliana, possono essere colti nella relazione con cui egli contribuì al dibattito svoltosi durante l'assise cattolica fiorentina di fine ottobre 1945.

Con la ripresa della tradizione delle Settimane Sociali, dopo l'interruzione forzata durata circa un decennio, a causa della dittatura fascista e della seconda guerra mondiale, la Direzione Generale dell'Azione Cattolica aveva invitato a una riflessione sulla questione costituzionale, che si sarebbe aperta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Tra i contributi dei vari relatori, radunati nell'antico refettorio di Santa Maria Novella, per tracciare le linee idonee a ricostruire un nuovo ordine politico sociale ed economico¹⁵, l'intervento pronunciato da Gonella, dopo il discorso di apertura dei lavori del cardinale arcivescovo di Firenze, Elia Dalla Costa, si caratterizza infatti per una definizione dei rapporti etico-giuridici fondati, innanzitutto, sul primato della persona umana.

¹¹ Oltre che nella monografia su *La filosofia del diritto secondo Antonio Rosmini*, Roma, Studium, 1934, che accompagnandosi agli scritti di G. B. Nicola e di E. Di Carlo, segnò la ripresa degli studi sulla filosofia giuridica e politica del Roveretano, cui seguirono successivi approfondimenti ad opera di Gioele Solari, Giuseppe Capograssi, Clemente Riva, Felice Battaglia, Pietro Piovani, e di altri studiosi ancora, riflessioni sulla filosofia rosminiana furono presentate da Gonella nei discorsi per la celebrazione del centenario della morte del Roveretano. Cfr. *Fede e italianità di Antonio Rosmini* (Roma, 1955); *Il messaggio spirituale di Rosmini* (Torino, 1955); *Diritto e Stato* (Stresa, 1955); *Autorità e libertà secondo Rosmini* (Bolzano, 1960).

¹² Cfr. G. AMBROSETTI, *Gonella nell'università*, Verona, Accademia Catulliana, 1983.

¹³ L'esercitazione, intitolata *Il sistema filosofico-giuridico di Antonio Rosmini raffrontato con quello di Tommaso d'Aquino* è ora raccolta in G. DEL VECCHIO (a cura di), *I problemi della filosofia del diritto nel pensiero dei giovani*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1955, 131-136.

¹⁴ A. SERBATI ROSMINI, *Filosofia del Diritto, Diritto individuale*, n. 49 (I, 191).

¹⁵ Oltre a Gonella, libero docente presso l'Università di Roma, i relatori erano per la maggior parte esponenti del mondo accademico: Ferruccio Pergolesi dell'Università di Bologna, Amintore Fanfani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Egidio Tosato dell'Università di Milano, Antonio Amorth dell'Università di Modena, Camillo Corsanego dell'Ateneo Lateranense e Giorgio La Pira dell'Università di Firenze.

Esso testimonia quale fosse lo stato d'animo pieno di fiducia¹⁶ e serietà d'impegno dinanzi alle problematiche che emergevano in sede di preparazione dell'Assemblea Costituente. Oltre alla discussione sull'opportunità del referendum¹⁷, e se questo dovesse precedere oppure svolgersi nel corso della Costituente, si profilava infatti la questione della competenza di quest'ultima¹⁸, rispetto alla quale Gonella, con argomentazioni che muovono dall'assunto secondo cui ogni diritto implica dei doveri e, quindi, delle limitazioni, sosteneva in quell'occasione la tesi della necessità di porre dei limiti allo stesso potere costituente, non solo soggettivi, ma anche oggettivi, derivanti dai principi del diritto naturale, oltre che della legge morale, «fondamento di ogni autentica democrazia»¹⁹.

L'atteggiamento critico verso la dottrina della sovranità assoluta, considerata dal filosofo veronese una delle principali cause del totalitarismo, si manifestava cioè allora nella preoccupazione che, «in luogo della dittatura di uno, non si instaurasse una dittatura dei 573 membri dell'Assemblea Costituente»²⁰ e, pur consapevole dell'urgenza di rinnovare le

¹⁶ A tal proposito GONELLA, *Luci e ombre delle esperienze costituzionali*, cit., 19, ricordando quel periodo, scrive: «Alla fine dei lavori della Consulta eravamo ancora nella notte della nostra storia, e potevamo dire come Amleto che il nostro disagio stava nel non sapere a quale punto della nota eravamo giunti. Ma se una luce vi era, in quella notte, era la fiducia in una nuova concordia».

¹⁷ Su tale questione Gonella torna ad esprimersi nel discorso che terrà alla Consulta nazionale, l'8 marzo del 1946, sostenendo argomentazioni che ribadivano le tesi che De Gasperi aveva ripetuto per due anni in seno al Comitato centrale dei partiti antifascisti, allineandosi con le posizioni espresse dal *leader* trentino, il quale, come scrive ANTONETTI, *I cattolici democratici e i problemi costituzionali (1943-1946)*, cit., 172, «sottolineava, (...) che la scelta di abbinare il referendum istituzionale alle elezioni politiche non solo non minacciava la canalizzazione del consenso ai partiti, ma permetteva la restituzione della piena sovranità al popolo. In più, rilevava la necessità che il processo costituente si sviluppasse secondo precisi principi: il primo era che la Costituente procedesse a elaborare la Costituzione, dopo aver ricevuto la più ampia investitura popolare; il secondo principio era che solo dall'Assemblea costituente (e non fuori di essa) dovevano essere fissati i principi giuridici da cui lo Stato e il governo traevano la loro forma e i loro poteri».

¹⁸ Come riconosce U. DE SIERVO, *Il ruolo dei giuristi alla Costituente*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3 (2017), 6, in quella occasione ciò che sembrava essere in gioco era «la concezione della sovranità sostanziale dell'Assemblea costituente nel determinare la nuova Costituzione sul modello del moderno costituzionalismo democratico, senza aree ad essa sottratte o la necessità di far intervenire anche un referendum popolare per l'approvazione della Costituzione elaborata dalla Costituente». Su tale questione Gonella si esprimerà anche su *Il Popolo*, in un articolo del 7 maggio 1946, intitolato *La Francia blocca il progetto di nuova costituzione*, cit., 730-733, in cui, sollecitato dalle vicende della Francia che si avviava alla sua complessa fase costituente e condividendo le posizioni assunte dagli «amici» del Mrp, i quali invano avevano lottato in seno alle Commissioni parlamentari, contro un progetto di Costituzione che, a suo giudizio, «era nient'altro che la pista di lancio di una dittatura», scrive: «La nostra legge sulla Costituente non prevede - in contrasto col voto espresso dalla Democrazia Cristiana alla Consulta - un voto popolare di ratifica della nuova Costituzione. Viene con ciò a mancare un controllo popolare. Non è però escluso che la Costituente possa domani decidere di sottoporre a referendum l'approvazione della nuova Costituzione; né si deve ritenere che una Costituzione qualsiasi possa domani diventare un dogma intangibile, poiché, nella deprecata ipotesi di slittamento verso un ordinamento costituzionale settario o totalitario, esiste pur sempre il vaglio della elezione del primo Parlamento, elezione attraverso la quale il popolo italiano potrà dire se gli artefici della Costituzione e la loro opera si meriteranno il suo plauso o la sua condanna». Per un'analisi del rapporto tra le vicende costituzionali francesi e l'elaborazione della costituzione repubblicana si veda U. DE SIERVO, *Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel 1945 e 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, vol. I: *Costituzione italiana e modelli stranieri*, Bologna, il Mulino, 1980, 293-360.

¹⁹ Cfr. G. GONELLA, *Vitalità e decadenza delle costituzioni*, in *Costituzione e costituente. La XIX settimana Sociale dei cattolici d'Italia* (Firenze 22-28 ottobre 1945), nuova edizione nel Centenario delle Settimane Sociali a cura e con introduzione di Diomede Ivone, Roma, Studium, 2007, 34.

²⁰ Cfr. GONELLA, *Luci e ombre delle esperienze costituzionali*, cit., 13. Sebbene il meccanismo elettorale dell'Assemblea Costituente, proporzionale a liste concorrenti in 32 collegi elettorali plurinominali, prevedesse l'elezione di 573 deputati, poiché le elezioni non si poterono svolgere nelle province di [Bolzano](#), [Trieste](#), [Gorizia](#), [Pola](#), [Fiume](#) e [Zara](#), risultarono eletti 556 costituenti.

strutture giuridiche e soprattutto la struttura costituzionale dello Stato, egli paventava inoltre il rischio connesso al «miracolo che gli ignari della storia attendono dalle Costituzioni». Così si esprime a tal riguardo:

La istituzione reale e concreta precede la costituzione scritta, la quale spesso non crea nulla; ma non fa che sancire un diritto che è vivo nella coscienza del popolo e nelle consuetudini di un popolo²¹.

E poco oltre ribadisce:

Dalle sole Carte costituzionali, che possono essere nobili carte, ma che restano sempre carte, non aspettiamo il dono gratuito di quella libertà che si conquista solo con il sudore della fronte e che fa dell'uomo non un servo, non un ribelle, ma un cittadino²².

Egli ricorda che l'Italia aveva visto nascere, nel secolo precedente, una serie di Costituzioni poi rapidamente tramontate come meteore²³. Dinanzi a queste crisi costituzionali, nelle quali, a suo giudizio, si poteva ravvisare l'aspetto fondamentale della crisi dello Stato moderno, che aveva investito pure il "garantismo" liberale, dimostratosi impotente a difendere e tutelare la libertà della persona, Gonella evoca «l'inderogabile esigenza»²⁴ di quei principi che rinviano chiaramente alla concezione metafisica della persona, in cui si ancoravano le premesse della teoria umanistica del diritto da lui elaborata in anni risalenti.

La dottrina sostanzialista, racchiusa nella nota definizione avanzata da Boezio²⁵ (*«rationalis naturae individua substantia»*), dalla quale il filosofo del diritto veronese aveva mosso per l'analisi della natura umana, risulta infatti incompatibile con la riduzione del diritto ad una volontà sovrana²⁶. Al rifiuto dell'idea che ogni vita, individuale come sociale, possa venir assorbita dallo Stato, e che non vi sia diritto al di fuori di quello posto in essere da esso, era saldamente agganciata la critica gonelliana del positivismo giuridico²⁷, e in particolare della teoria statualistica del diritto²⁸, di cui è possibile percepire l'eco nella riflessione sugli aspetti di vitalità di una costituzione, là ove afferma:

Si può rispondere che gli elementi costanti dell'evoluzione costituzionale sono i principi trascendenti, immutabili, metastorici, i quali sono impliciti in ogni costituzione. (...) Le

²¹ GONELLA, *Vitalità e decadenza delle costituzioni*, cit., 36.

²² *Ivi*, 39.

²³ *Ivi*, 38.

²⁴ *Ivi*, 39.

²⁵ Fondato teologicamente, il concetto di persona viene precisato, in termini più strettamente filosofici, da SEVERINO BOEZIO, *Contra Eutychen et Nestorium*, III, 1-6, nel primo scorcio del VI secolo. Utilizzando il ricco bagaglio speculativo che gli proveniva dal pensiero classico, il filosofo latino definisce la persona *«rationalis naturae individua substantia»*, in tal modo esprimendo pienamente il senso profondo della dignità umana.

²⁶ Emblematico di tale orientamento viene considerato il contrattualismo russoviano, verso cui GONELLA, *La filosofia del diritto secondo Antonio Rosmini*, cit., 429, ripropone, nelle sue linee fondamentali, la critica di Rosmini al Ginevrino.

²⁷ G. GONELLA, *Principi di un ordine sociale. Note ai messaggi di S. S. Pio XII*, Città del Vaticano, Civitas Gentium, 1944, 131, aveva dichiarato esplicitamente: «la dottrina dello Stato cristiano non accetta la teoria della statualità del diritto, in quanto la filosofia giuridica del cristianesimo si oppone recisamente a tutte le forme di positivismo giuridico».

²⁸ Ricordiamo a tal proposito che Gonella dopo la laurea in filosofia, conseguì, il 21 dicembre 1928, presso l'Università di Roma, una seconda laurea in giurisprudenza, con una tesi dedicata a *La statualità del diritto*.

costituzioni - precisa - certamente non sono, come qualcuno pensa, dei trattati di diritto naturale: anzi le costituzioni devono evitare quello che è l'astrattismo vago, non devono illudersi di riformare la società con le accademiche dichiarazioni dei diritti dell'uomo, le quali possono restare affermazioni platoniche senza conseguenze. (...) Però, se non sono trattati di diritto naturale, le costituzioni tuttavia si ispirano a principi etici impliciti o espliciti. Anzi, si può dire che la vitalità di una costituzione dipende dal riconoscimento pratico dei valori etici della persona, valori che si affermano al di sopra del mutevole flusso della storia²⁹.

È racchiusa in queste affermazioni, d'intonazione simile peraltro a numerose altre disseminate nell'opera gonelliana, la fecondità critica di un contributo teso a mettere in risalto, nella consapevolezza della radicale impossibilità di costituire un nuovo assetto giuridico-politico senza un fondamento antropologico adeguato, l'essenza morale, più intimamente spirituale del diritto, e della costituzione in particolare, contro ogni tendenza volta a ridurlo a mera forma, norma tecnica della condotta umana. È un contributo che, in sintonia con il profilo dell'Autore, appare nel complesso più di taglio politico-ideologico, orientato al dibattito sui principi fondamentali, che specificamente volto ad illustrare scelte inerenti istituti giuridici precisi.

3. “Il programma della Democrazia cristiana per la nuova Costituzione”

Se il punto centrale del programma ricostruttivo delineato da Gonella è rappresentato dalla persona, il perno speculativo attorno a cui si sviluppano le considerazioni etiche e giuridiche può essere facilmente individuato nel tema della libertà, associato a quello della personalità in quanto condizione della sua dignità³⁰.

Essa non viene intesa dal filosofo del diritto scaligero nel significato sette-ottocentesco di assenza di ogni obbligazione. Respinta, cioè, ogni interpretazione libertaria, in quanto rivendicazione di una autonomia illusoria, caratterizzante il moderno individualismo antropocentrico, egli aveva opposto alle concezioni della libertà proposte dal comunismo e dal liberalismo, quella di matrice cristiana, basata sulla sintesi di libertà e legge, garanzia, da un lato, della concreta libertà dell'individuo e, dall'altro, della saldezza dell'ordine sociale. Nell'ambito di una concezione «positiva», «organica», della libertà, considerata come potere di determinarsi, «la persona - egli scriveva già nel '38 - sarà libera non dalla legge, ma per mezzo di essa»³¹.

²⁹ GONELLA, *Vitalità e decadenza delle costituzioni*, cit., 34-35.

³⁰ Scrive GONELLA, *La persona nella filosofia del diritto*, cit., 74-75: «La razionalità fa dell'uomo un principio autonomo di azione, e quindi la dignità personale (la persona) viene a identificarsi con la libertà».

³¹ GONELLA, *La persona nella filosofia del diritto*, cit., 140. Nell'affermare che la libertà è la principale dotazione della persona, Gonella si richiamava a Maritain, in particolare al passo tratto da *Umanesimo integrale*, trad. it., Roma, Studium, 1949³, 18, ove il filosofo francese scrive: «una persona è un universo di natura spirituale dotato della libertà di scelta e costituente perciò un tutto indipendente di fronte al mondo: né la natura, né lo Stato possono intaccare questo universo senza suo permesso. Dio stesso, che è ed agisce nel di dentro, vi agisce in una maniera particolare e con una delicatezza

Nella cornice di queste premesse filosofico-giuridiche si inquadra evidentemente anche il progetto di «riforma dello Stato nello spirito delle libertà», cui Gonella improntò tutto il discorso tenuto, il 26 aprile 1946, nell’Aula Magna dell’Università di Roma, in occasione del primo Congresso Nazionale della Democrazia cristiana³². Svoltosi dopo le prime elezioni amministrative successive alla caduta del fascismo³³, tale Congresso avrebbe dovuto preparare al referendum istituzionale e, al tempo stesso, all’elezione della Assemblea Costituente³⁴, incaricata di stilare la nuova Costituzione italiana in sostituzione dello Statuto Albertino. Il testo della relazione pronunciata da Gonella, sulla cui base si può ricordare come la Dc avrebbe contato su 207 dei 556 deputati alla Costituente, pervenuto a noi nella veste di resoconto stenografico, e stampato inizialmente come opuscolo autonomo, si sviluppa in sei ampie parti. In esso vengono richiamate puntualmente alcune categorie di libertà fondamentali, riconosciute in quasi tutte le Costituzioni moderne e sanzionate da «vari tipi di garanzie», riassunte sotto il titolo di libertà individuali (riguardanti la persona) e sociali (riguardanti associazioni di persone), civili (relative ad attività dei privati) e politiche (relative a funzioni pubbliche), rispetto alle quali Gonella non rinuncia a dissipare ogni pretesa affinità con la *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* prodotta dalla Rivoluzione francese, e con il «capolavoro professionale»³⁵ della Costituzione di Weimar, «perché - dichiara - un perfetto sillogismo non basta a garantire un buon governo»³⁶. Soprattutto, egli vi ribadisce, nuovamente, «che le libertà dell’uomo sono anteriori allo Stato»³⁷ e che «il diritto positivo interpreta e realizza il diritto naturale»³⁸. Il che, come ha osservato Francesco Gentile³⁹, gli consente di smentire un’interpretazione fuorviante sulla natura dello “strumento” che in quel particolare frangente, per la prima volta, gli italiani erano chiamati direttamente a forgiare:

particolarmente speciale che dimostra l’importanza che vi annette. Egli rispetta la libertà nel cuore della quale abita. La sollecita ma non la forza mai».

³² Per un’enucleazione dei temi filosofico-politici più rilevanti presenti in questa relazione, si veda F. TODESCAN, *Riflessioni filosofiche sul “Programma della Democrazia Cristiana” di Guido Gonella*, in F. FALCHI (a cura di), *Declinazioni della democrazia: tra recente passato e futuro prossimo*. Atti del Convegno in onore di Maria Corona Corrias (Cagliari, 17-18 maggio 2013), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2015, 315-335.

³³ La data di svolgimento delle elezioni comunali fu demandata alla determinazione dei singoli prefetti e variò da marzo fino a novembre. Le elezioni videro dapprima il rinnovo di 5.722 comuni in cinque tornate: 10 marzo, 17 marzo, 24 marzo, 31 marzo e 7 aprile. Altri comuni furono rinnovati invece in [autunno](#) con altre otto tornate elettorali: 6 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre e 24 novembre. Cfr. in proposito P.L. BALLINI, *La rifondazione della democrazia nei Comuni: la legge elettorale amministrativa e le elezioni comunali del 1946*, in ID. (a cura di), *Le autonomie locali. Dalla resistenza alla I legislatura della Repubblica*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, 412-425.

³⁴ Come ricorda lo stesso GONELLA, *L’influenza della DC sulla Costituzione*, cit., 15-16: «Per mettere nella giusta luce l’apporto del 10° Congresso della DC alla elaborazione della Carta costituzionale, non va dimenticato che la Relazione del 1946 è stata tenuta due mesi prima dell’inizio dei lavori della Costituente, e oltre un anno e mezzo prima dell’approvazione della Costituzione. Servì al Gruppo parlamentare DC durante tutti i lavori di elaborazione della Carta costituzionale, poiché la Relazione indicava la direttiva ufficiale del Partito per la Costituzione».

³⁵ GONELLA, *Il programma della Democrazia cristiana per la nuova Costituzione*, cit., 729.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ivi*, 730.

³⁸ *Ivi*, 729.

³⁹ F. GENTILE, *Guido Gonella*, in *L’Ircervo*, 2003, 1.

Le Costituzioni non sono catechismi, o serie di precetti, ma un complesso di fondamentali ed organiche norme giuridiche⁴⁰.

A prescindere dal giudizio sulla reale influenza esercitata da questo testo sui costituenti cattolici, rispetto a cui la critica ha espresso posizioni differenti⁴¹, si tratta di un documento che permette ancora una volta di cogliere immediatamente tra le espressioni tipiche dell'uomo di partito, quelle invece proprie dello studioso e dell'accademico⁴², come testimonia, ad esempio, il richiamo alla concezione organicistica del pluralismo cristiano sociale. Afferma il futuro costituente:

Non vogliamo (...) una libertà (...) che conduca all'indifferentismo morale, cioè a concezioni della vita che favoriscono la disintegrazione della società. Ispirandosi ad un vieto e negativo concetto di libertà, la borghesia italiana ha esaurito la sua funzione politica con il capolavoro dell'unità. Poi è stata piccola e meschina, inadeguata e pavida. (...) Il liberalismo ritiene tanto più ampia la libertà del singolo quanto più è limitato l'intervento dello Stato. La nostra democrazia, invece, ritiene che la libertà è tanto più ampia anche per l'individuo, quanto più vigile ed efficace è la tutela dell'intervento dello Stato. (...) Quindi dalla libertà inorganica dobbiamo passare alla libertà organica, alla libertà garantita. Mentre il comunismo instaura la supremazia della società, e il liberalismo la supremazia dell'individuo, la democrazia tende a realizzare la sintesi dei diritti individuali e dei doveri sociali della persona⁴³.

Nel sottofondo della dichiarazione della equidistanza della prospettiva cattolica dalle opposte riduzioni individualistiche o statalistiche, cui avevano dato luogo l'esperienza politica europea dello Stato liberale prima, e di quello comunista e fascista poi, è possibile cogliere nuovamente il riaffiorare del tema che congiunge, quasi come un *fil rouge*, i contributi gonelliani dedicati alla questione costituzionale, benché qui solo adombrato nel riferimento a quel misconoscimento analogo che accomuna entrambe le prospettive richiamate: l'aver negato che gli uomini, sia come individui che come *socii*, abbiano non solo diritti ma anche doveri reciproci.

Formato alla scuola antipositivistica di Del Vecchio nella consapevolezza che il problema del rapporto tra diritto e morale figura tra i più importanti della riflessione giusfilosofica, e risponde alla perenne esigenza dello spirito umano di risalire alla «*causa universae legis*», di

⁴⁰ GONELLA, *Il programma della Democrazia cristiana per la nuova Costituzione*, cit., 730.

⁴¹ Secondo GONELLA, *L'influenza della Dc sulla Costituzione*, cit., p. 22, «talora la norma costituzionale riproduce alla lettera formule della relazione». E anche a giudizio, ad esempio, di CAMPANINI, *Gonella, Guido*, cit., p. 668, essa «tracciava le linee generali all'interno delle quali si sarebbero poi collocati i costituenti cattolici»; mentre, al contrario, secondo R. RUFFILLI, *La formazione del progetto democratico cristiano nella società italiana dopo il fascismo*, e U. DE SIERVO, *Il progetto democratico cristiano e le altre proposte: Scelte e confronti costituzionali*, in *Democrazia cristiana e costituente*, vol. I, 90 ss. e vol. II, 563 ss., il testo di quella relazione, per quanto assai diffuso, non sembra aver determinato effettivamente la linea dei costituenti democristiani. Per un primo bilancio sull'influenza di tale testo può risultare utile la lettura del raffronto, pubblicato da E. ZAMPETTI, *La Dc ha mantenuto gli impegni del 2 giugno*, Roma, 1948, che presenta in parallelo, con i testi a fronte, i principi affermati nella relazione di Gonella e i corrispondenti articoli della Carta Costituzionale.

⁴² Cfr. DALLA TORRE, *Guido Gonella e le origini della costituzione*, cit., 13.

⁴³ GONELLA, *Il programma della Democrazia cristiana per la nuova Costituzione*, cit., 731-732.

indagare la «*ratio legis*»⁴⁴, già nell'analisi giovanile su *La crisi del contrattualismo*, successivamente approfondita in *Presupposti di un ordine internazionale* e in *Principi di un ordine sociale*⁴⁵, Gonella era giunto a dimostrare la priorità dell'obbligazione morale su quella giuridica, sia in ambito privatistico che pubblicistico e internazionalistico, della quale si sente risuonare l'eco nella sottolineatura, ad esempio, contenuta nell'art. 2 Cost., che accanto alla garanzia dei diritti di libertà, richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, oltre che dei doveri di collaborazione tra gli Stati, formalizzata nell'art. 11.

4. “Luci e ombre delle esperienze costituzionali”

Il richiamo al fondamento etico del diritto, tema a cui nel 1960 il filosofo del diritto veronese dedica una raccolta di saggi di teoria e critica storica⁴⁶, riecheggia anche negli ultimi anni della sua vita, quando, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse, consegnava alle stampe *Luci e ombre delle esperienze costituenti*, ove, analizzando il nostro sistema costituzionale così organicamente articolato nell'affermazione delle libertà civili, con una certa qual malcelata amarezza, scrive:

Lamentiamo che il sistema non abbia determinato nel corpo sociale il superamento della scarsa coscienza della Carta dei doveri che si deve sempre vedere in trasparenza dietro la Carta dei diritti sui quali insiste la Costituzione. La Costituzione è un organico codice di diritti fondamentali dell'uomo, ma nessun diritto si regge in piedi senza il dovere che è implicito in ogni rivendicazione giuridica. La coscienza sa che il dovere è sacrificio e obbligo. Un obbligo che condiziona la libertà la quale, di per sé, è sforzo di emancipazione da ogni condizionamento⁴⁷.

Alla luce anche delle esperienze maturate nel ruolo di ministro della Pubblica Istruzione e della Giustizia, in cui aveva cercato di promuovere programmi di revisione legislativa e di riforma amministrativa, volti ad armonizzare l'ordinamento giuridico e l'apparato amministrativo ai principi costituzionali, Gonella in quell'occasione solenne riflette sulla crisi del potere esecutivo e legislativo⁴⁸ e avanza un esame delle istituzioni peculiari del nuovo ordinamento (Corte costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,

⁴⁴ Cfr. G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1965¹³, 232.

⁴⁵ Scrive chiaramente GONELLA, *Principi di un ordine sociale*, cit., 37, «l'individualismo ha visto diritti solo nell'individuo e non nello Stato, mentre lo statalismo ha visto solo i diritti dello Stato e non quelli dell'individuo: il primo ha negato i doveri dell'individuo verso lo Stato, il secondo ha negato i doveri dello Stato verso l'individuo».

⁴⁶ Nell'introduzione a questa raccolta di saggi, che erano stati pubblicati separatamente in alcune riviste e miscellanee tra il 1930 e il 1938, i quali, pur avendo per oggetto temi diversi, sono intimamente connessi in quanto prospettano aspetti complementari della generale ricerca del fondamento etico del diritto, GONELLA, *Diritto e morale. Saggi di teoria e storia*, Milano, Giuffrè, 1960, III, scrive: «Lo studio dei rapporti fra il diritto e la morale risponde alla viva e perenne esigenza di ricercare i fondamenti etici dell'ordine giuridico. (...) Contro il mortificante e decadente positivismo giuridico che si appaga dell'*iustum quia iussum*, è la dottrina della giustizia nella concreta e mutevole vicenda storica degli imperativi giuridici. (...) Diritto e morale sono distinti ma inscindibili, perché il diritto è distinto dal dovere, ma inscindibile da esso».

⁴⁷ GONELLA, *Luci e ombre delle esperienze costituzionali*, cit., 91.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, 81-82.

Consiglio Superiore della Magistratura, Regioni), riconoscendo come queste non avessero pienamente risposto alle aspettative sorte in «quella stagione - che ricorda - di fervido entusiasmo, di arditi propositi, di generose programmazioni»⁴⁹.

Dinanzi agli evidenti segni di involuzione del regime democratico, egli ne individua la causa nei ritardi o nelle inadempienze costituzionali. Di qui, oltre all'impegno culturale che lo vide prendere posizione contro il divorzio, l'aborto e alcune innovazioni della riforma del diritto di famiglia considerate in contrasto con lo spirito, se non addirittura con la lettera, delle norme costituzionali, nasce il richiamo accorato alla Costituzione, nella quale Gonella invita, con parole che risuonano a mo' di "testamento politico", a non desistere dall'individuare, nonostante taluni suoi difetti, la guida per la ricerca concorde del bene comune, «l'organigramma di ogni ulteriore sviluppo della democrazia italiana»⁵⁰. Se si volesse trarne una lezione d'insieme se ne potrebbero rileggere, tra tante parole, quelle nella quali, con la metafora della nave, torna l'immagine ricorrente della costituzione quale porto di approdo di una crisi politica che aveva condotto alla trasformazione dello Stato⁵¹:

Secondo l'antica sapienza, - scrive - conviene dire - come diceva Platone - che lo Stato è non un tribunale, né un teatro, ma una nave nella quale tutti siamo imbarcati e nella quale tutti abbiamo un destino solidale. Sia chi è al timone, sia chi sta nella cabina protestando perché la burrasca fa traballare il naviglio. Questa considerazione comunitaria della società civile, nella quale convergono gli interessi di classi disparate, permette di trovare una giusta via fra il pessimismo suicida e l'ottimismo imbecille. Perché perdere la fiducia di poter raddrizzare la rotta della nave? Perché pensare che tutto va irreparabilmente male quando si è ancora in tempo per cercare di dirigere la nave verso il porto? (...) Critichiamo pure la Costituzione, perché non è perfetta, ma non neghiamo alla Carta Costituzionale l'alta funzione esercitata nella difficile guida della comunità nazionale⁵².

ABSTRACT

Il contributo gonelliano, alla stesura della Carta costituzionale appare nel complesso più di taglio politico-ideologico, che specificamente volto ad illustrare scelte inerenti istituti giuridici precisi, un contributo cioè orientato al dibattito sui principi fondamentali e la cui fecondità critica è tesa a mettere in risalto, nella consapevolezza della radicale impossibilità di costituire un nuovo assetto giuridico-politico senza un fondamento antropologico adeguato, l'essenza morale, più intimamente spirituale del diritto, e della costituzione in

⁴⁹ *Ivi*, 41.

⁵⁰ *Ivi*, 89.

⁵¹ Cfr. GONELLA, *Il programma della Democrazia cristiana per la nuova Costituzione*, cit., 727.

⁵² GONELLA, *Luci e ombre delle esperienze costituzionali*, cit., 88-89.

particolare, contro ogni tendenza volta a ridurlo a mera forma, norma tecnica della condotta umana.

Guido Gonnella's contribution in the drafting of the Constitutional Charter appears more political-ideological than specifically aimed at illustrating proper choices of specific legal institutions. He was aware of the radical impossibility of constituting a new juridico-political order without an adequate anthropological foundation. That's why his contribution is oriented to the debate on fundamental principles, whose critical fruitfulness aspires to highlighting the moral essence, the intimate spirit of the law, and of the Constitution in particular, against every tendency to reduce it to mere form, technical norm of the human conduct.

KEY WORDS: costituzione, pensiero cattolico, diritto, morale, persona